



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.78 del Reg. Data 19-12-19

Oggetto: TARI ANNO 2020 - PROROGA TARIFFE AI SENSI ART.1,
COMMA 169 LEGGE 296/2006 - DETERMINAZIONE SCADENZE
DI PAGAMENTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune di Cingoli.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VITTORI MICHELE	P	Barontini Sabina	P
Saltamartini Filippo	P	Filonzi Stefano	P
Gigli Pamela	P	Francioni Sabrina	P
Coppari Martina	P	Pacetti Francesco	P
Nardi Cristiana	P	Tittarelli Anna Maria	P
Giannobi Gilberto	P	Rosetti Lucia	P
Paciarotti Paola	P	Marchegiani Maria Catia	P
Giovagnetti Luca	P	Consalvi Raffaele	P
Vignati Monaldo	P		

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Presenti n. 17
Assenti n. 0

Assume la presidenza il sig. VITTORI MICHELE nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale, Dr. SABBATINI STELLA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i signori:

Gigli Pamela
Barontini Sabina
Marchegiani Maria Catia

La seduta é Pubblica.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la "TARI", tributo servizio gestione rifiuti, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che secondo quanto previsto dal comma 683 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n.147 del 27/12/2014, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che il piano finanziario deve assicurare, ai sensi del comma 654 della norma sopra richiamata, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che a norma degli articoli 151 e 163, del D. Lgs. 267/00 (TUEL), gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe motivate da adottarsi con decreto del Ministro dell'Interno;

PRESO ATTO dell'art. l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020- "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

CHE la suddetta disposizione alle lettere f), h), i), attribuisce all'ARERA le funzioni seguenti:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»";
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

PRESO ATTO delle deliberazioni di ARERA n. 443/2019/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021) e n. 444/2019/R/rif (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati) del 31 ottobre 2019;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

RICHIAMATO l'articolo 6 della citata deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif relativo all'approvazione all' approvazione del piano economico finanziario;

VISTE le note prot. 20022 del 28/11/2019 e nota prot. 20440 del 4/12/2020 dell'ATA 3 – Assemblea Territoriale d'Ambito n. 3 Marche, con le quali si è attivata la procedura di rilevazione dei dati ai fini della predisposizione del Piano Economico e Finanziario, propedeutico all'aggiornamento dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, alla luce del nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR);

RILEVATO che, per quanto sopra, il piano finanziario di ambito definitivo per l'esercizio 2020 non è stato ancora approvato da ATA 3, ne è ipotizzabile, al momento, la sua approvazione nei tempi necessari per l'adozione di tutti gli atti propedeutici per l'approvazione del bilancio entro il termine di legge;

ACCERTATO che il Comune di Cingoli non intende attivare nuovi o ulteriori servizi accessori nell'anno 2020 rispetto a quelli già programmati per l'anno 2019;

CHE, con riferimento alla copertura dei costi ed in attesa dei chiarimenti necessari per l'applicazione della tariffa corrispettiva, il Comune di Cingoli per l'anno 2020 intende applicare la TARI tributo;

ACCERTATO che, in sede di audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 21/10/2019, l'ARERA ha espressamente delineato “Alla luce di quanto sopra rappresentato e, in particolare, degli adempimenti in capo agli enti locali che l'Autorità si appresta a disciplinare con l'indicazione di procedure chiare e stabili nel tempo - si ritiene auspicabile un superamento della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 nella parte in cui prevede, per il “consiglio comunale”, il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Un differimento del termine legato a quest'ultima attività consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 per cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art.15-ter del D.L. 34/2019 "decreto crescita", convertito dalla Legge 58/2019, per cui “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

”.

VISTA altresì la nota IFEL del 9/12/2019;

RITENUTO che, seppur in assenza dell'approvazione del piano economico finanziario TARI per l'anno 2020, è necessario prevedere una rata per il conguaglio TARI per l'anno 2020 oltre la data del 1 dicembre 2020;

RITENUTO, quindi di confermare due rate per il pagamento della TARI 2020, individuando le scadenze nei giorni del 30 settembre 2020 e 2 dicembre 2020;

RITENUTO, altresì, di prevedere che l'importo dovuto per la rata di acconto del 30 settembre 2020 sia pari ai 1/2 dell'importo complessivamente dovuto per la TARI dell'anno 2019, rinviando il conguaglio tariffario conseguente all'applicazione del piano economico finanziario TARI 2020 alla rata del 2 dicembre 2020;

VISTI:

- ✓ la Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss. mm. ed ii.;
- ✓ l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. in ordine alla competenza del Consiglio comunale;
- ✓ la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità anno 2019);
- ✓ il D.L. 34/2019 "decreto crescita", convertito dalla Legge 58/2019

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., come riportato e inserito in calce all'atto;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 14 dello Statuto comunale;

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore Giannobi Gilberto agli interventi dei Consiglieri, così come si riporta in allegato;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Con voti favorevoli 12, contrari 1 (Consalvi) e astenuti 4 (Pacetti, Tittarelli, Marchegiani, Rosetti), resi nei modi di legge, dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate, in assenza del piano economico finanziario TARI 2020 approvato dall'Autorità di Ambito, di prendere atto della proroga delle tariffe e delle aliquote prevista dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006;

2. di stabilire per l'annualità 2020 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- 30 settembre 2020 (acconto)
- 2 dicembre 2020 (conguaglio applicazione del piano economico finanziario TARI 2020);

Indi, stante l'urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli 12 e astenuti 5



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

(Consalvi, Pacetti, Tittarelli, Marchegiani, Rosetti), resi nei modi di legge, dai 17 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-01-20.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-20

F.to SABBATINI STELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-2020

F.to SABBATINI STELLA

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 10-01-2020

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

SABBATINI STELLA